



**ELEZIONI DEI PRESIDENTI DELLE PROVINCE E DEI CONSIGLI PROVINCIALI
ALLA LUCE DELLE NORME INTRODOTTE DAL DECRETO-LEGGE 20 APRILE 2020, N. 26 (AC 2471)
RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONSULTAZIONI ELETTORALI PER L'ANNO 2020**

Roma, 5 maggio 2020

Premessa

La disciplina degli organi di governo e del sistema elettorale delle Province, introdotto dalla legge 56/14, è stata concepita come un sistema transitorio, in attesa della riforma costituzionale che prevedeva l'abolizione delle Province dalla Costituzione, che è stata bocciata dal referendum costituzionale del dicembre 2016, e presenta pertanto evidenti lacune e contraddizioni, rispetto alla rappresentanza equilibrata dei Comuni del territorio, alla durata degli organi (4 anni il Presidente, 2 anni i consigli), alla mancata previsione di un organo esecutivo collegiale, alla funzionalità di un sistema di governo affidato alla buona volontà dei Sindaci che si assumono l'onere di guidare in solitudine le Province come Presidenti.

Gli interventi normativi recenti

In mancanza di un disegno organico di revisione della disciplina sull'ordinamento delle Province, nell'ultimo anno, il legislatore è intervenuto più volte per introdurre parziali modifiche sugli organi di governo provinciali.

Nella conversione del decreto-legge 124/19 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" è stata introdotta dal Parlamento la previsione di un'indennità di funzione per i Presidenti di Provincia, che ha superato la gratuita dell'incarico prevista dalla legge 56/14 e che, come è stato ribadito dagli ordini del giorno approvati, ha una natura integrativa rispetto a quella che il Comune di appartenenza riconosce al Sindaco eletto Presidente di Provincia.

Nella conversione del decreto-legge 162/19 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica" sono state previste le seguenti deroghe e modifiche alla legge 56/14:

- non si applica per gli anni 2020 e 2021 la previsione in base alla quale sono eleggibili a Presidente della provincia i Sindaci il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
- i termini previsti dalla legge 56/14 per lo svolgimento delle elezioni provinciali, sono differiti al 45° giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti dei consigli comunali per quelle province in cui i consigli comunali interessati al turno annuale elettorale siano tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto.

Queste ultime modifiche cercano di superare i limiti del sistema di elezione di secondo grado previsto dalla legge 56/14, relativamente alla possibilità dei Sindaci di candidarsi a Presidenti di Provincia e alla rappresentatività degli organi di governo delle Province rispetto al complesso dei Comuni del territorio.

Lo slittamento del turno di elezioni amministrative nel 2020

A seguito dell'emergenza da Covid-19 il Governo ha deciso di rinviare le elezioni regionali e le elezioni amministrative, previste nella primavera del 2020.

Con il decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, recante "disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020" è stato stabilito che il turno di elezioni comunali si svolgerà previste in una domenica compresa tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020 (cfr. allegato n. 1).

Sulla base delle indicazioni emerse per vie informali le elezioni comunali si dovrebbero svolgere nella metà del mese di ottobre 2020.

Le conseguenze sulle elezioni provinciali

Lo slittamento dello svolgimento delle elezioni comunali al mese di ottobre 2020 impatta anche sulle elezioni degli organi di governo delle Province che sono in scadenza nel 2020.

Nel periodo tra il mese di agosto e il mese di dicembre sono in scadenza i mandati di **8 Presidenti** di provincia e **25 Consigli provinciali** e sarebbe auspicabile evitare sovrapposizioni tra le elezioni comunali e le elezioni di secondo grado dei Presidenti di provincia e dei Consigli provinciali (cfr. Alleato n. 2).

Per questi motivi, nell'iter di conversione del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, ora all'esame della Camera (AC 2471) **occorre proporre una norma che consenta di far slittare le elezioni di tutti gli organi di governo delle Province in scadenza nel 2020 al mese di gennaio 2021.**

Le motivazioni di una norma sulle elezioni provinciali nel DL 26/20

Alla luce delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 26/2020, si ritiene quanto mai opportuna, in ragione dell'emergenza sanitaria in corso e dello spostamento della data delle elezioni amministrative 2020, limitatamente alla tornata elettorale 2020 per il rinnovo dei consigli provinciali e l'elezione dei presidenti di provincia in scadenza, introdurre la deroga ai termini stabiliti dall'art. 1, comma 79, della legge 56/2014.

Le elezioni provinciali, infatti, a seguito della riforma introdotta dalla Legge 56/2014, sono elezioni c.d. di secondo livello. Il presidente della provincia è eletto tra i sindaci della provincia stessa; allo stesso modo, sono eleggibili alla carica di consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica presso i comuni della stessa provincia. Il consiglio provinciale ed il presidente della provincia sono eletti dai consiglieri e sindaci dei comuni della provincia in carica. La cessazione dalla carica di sindaco e consigliere comunale comporta l'automatica decadenza dalla carica di consigliere provinciale. Gli amministratori locali (sindaci e consiglieri comunali) rappresentano quindi l'elettorato attivo e l'elettorato passivo dell'ente provinciale.

In ragione della definizione, in via straordinaria ed in deroga all'art. 1, comma 1 della Legge 182/91 disciplinante lo svolgimento delle elezioni comunali e circoscrizionali, delle elezioni comunali, previste per l'anno 2020 tra il 15 settembre ed il 15 dicembre, si ritiene quanto mai opportuno prevedere un termine successivo a tali date, ai fini dello svolgimento delle elezioni provinciali del 2020.

Tale impostazione consentirebbe di consolidare l'elettorato attivo e passivo, derivante dalle elezioni amministrative 2020, chiamato, da una parte, a presentare liste elettorali formate da amministratori locali effettivamente in carica e non in imminente scadenza di mandato e dall'altra, a votare amministratori locali, allo stesso modo, effettivamente in carica e non in imminente scadenza di mandato.

Si sottolinea come la deroga sopra descritta sia stata disposta dal legislatore "in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale", stabilendo un arco temporale (15 settembre – 15 dicembre) che dovrebbe garantire lo svolgimento delle elezioni amministrative in sicurezza, non solo in relazione all'espletamento del voto presso i seggi elettorali, ma anche in ragione della campagna elettorale che i candidati dovranno necessariamente organizzare sul territorio (cfr. Allegato n. 3).

Allo stesso modo è opportuno invocare la situazione di assoluta eccezionalità e pertanto garantire anche nell'ambito delle elezioni provinciali la piena sicurezza sia degli elettori, che degli operatori che dovranno garantire il voto. Si consideri, a tale riguardo che sono molti i consigli comunali in imminente scadenza o addirittura già scaduti.

In ragione delle motivazioni sopra esposte sarebbe auspicabile introdurre una deroga ai termini definiti dalla norma per le elezioni provinciali, così come già disposto per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali.

La proposta normativa

Si potrebbe valutare a tale scopo la possibilità di introdurre una norma nell'iter di conversione del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, ora all'esame della Camera (AC 2471) che, **prorogando brevemente il mandato degli organi di governo delle province in scadenza, consenta di convocare le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali e chiamare al voto tutti gli amministratori comunali interessati, compresi quelli che saranno eletti nel turno delle elezioni comunali previsto nel mese di ottobre, in un'unica giornata, nel mese di gennaio 2021, prevedendo lo svolgimento delle elezioni nei 90 giorni successivi alle elezioni comunali o un "election day" per il 31 gennaio 2021.**

A questi fini, all'articolo 1, comma 1, del DL 26/20, dopo la lettera d) dovrebbe essere inserita la seguente lettera:

- e) **in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2020 si svolgono contestualmente entro novanta giorni dalla data di svolgimento delle elezioni comunali, prorogando la durata del relativo mandato fino al rinnovo degli organi;**

oppure

- f) **in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza nel 2020 si svolgono il 31 gennaio 2021, prorogando la durata del relativo mandato fino al rinnovo degli organi fino a tale data.**

Decreto-Legge 20 aprile 2020, n. 26
“Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020”

Art. 1

Misure eccezionali in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020

1. In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale, i termini per le consultazioni elettorali di cui al presente comma sono fissati come di seguito indicato:

b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, limitatamente all'anno 2020, le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario si tengono in una domenica compresa **tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2020**.

Legge 56/2014

“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni”

Art. 1

Comma 58. Il presidente della provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.

Comma 60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

Il Decreto Legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 17-bis, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non si applica per gli anni 2020 e 2021".

Comma 61. L'elezione avviene sulla base di presentazioni di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l'ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia **dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione**.

Comma 64. È eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parità di voti, è eletto il candidato più giovane.

Comma 65. Il presidente della provincia **decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco**.

Comma 69. Il consiglio provinciale è eletto dai **sindaci** e dai **consiglieri comunali** dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i **sindaci** e i **consiglieri comunali in carica**. **La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale**.

Comma 73. Le liste sono presentate presso l'ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del **ventesimo giorno antecedente la votazione**.

Comma 76. Ciascun elettore esprime un voto, che viene **ponderato** ai sensi dei commi 32, 33 e 34. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere provinciale compreso nella lista, scrivendone il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome; il valore del voto è ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34.

Comma 78. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune della provincia, sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il consigliere eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune della provincia.

Comma 79. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale ai sensi dei commi da 58 a 78 è indetta e si svolge:

- a) entro il 12 ottobre 2014 per le province i cui organi scadono per fine mandato nel 2014;
- b) successivamente a quanto previsto alla lettera a), **entro novanta giorni dalla scadenza per fine del mandato** ovvero dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali. Al fine di garantire l'effettiva rappresentatività degli organi eletti, anche con riferimento all'esigenza di assicurare la loro piena corrispondenza ai territori nonché un ampliamento dei soggetti eleggibili, **qualora i consigli comunali appartenenti alla circoscrizione elettorale provinciale, eventualmente interessati al turno annuale ordinario delle elezioni per il loro rinnovo** ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, **dovessero essere tali da far superare la soglia del 50 per cento degli aventi diritto al voto**, il termine è differito al **quarantacinquesimo giorno successivo all'ultima proclamazione degli eletti**. (1)

(1) comma così modificato dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica".

ELEZIONI DEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLE PROVINCE NEL 2020

		2020	
	Provincia	Scadenza elettorale Presidente	Scadenza elettorale Consiglio
1	AREZZO		01-nov-20
2	AVELLINO		01-nov-20
3	BERGAMO		01-nov-20
4	BIELLA		15-nov-20
5	CAMPOBASSO		01-nov-20
6	CATANZARO		01-nov-20
7	CREMONA		01-nov-20
8	CROTONE	dic-20	
9	CUNEO		01-nov-20
10	FERMO	18-dic-20	01-nov-20
11	FERRARA		01-nov-20
12	LODI		01-nov-20
13	MACERATA	29-ago-20	01-nov-20
14	MANTOVA	30-ago-20	01-nov-20
15	MASSA CARRARA	11-dic-20	01-nov-20
16	MODENA		01-nov-20
17	PARMA		01-nov-20
18	PAVIA	28-ago-20	01-nov-20
19	RAVENNA	03-ago-20	01-nov-20
20	REGGIO-EMILIA		01-nov-20
21	RIMINI		01-nov-20
22	SONDRIO		01-nov-20
23	TREVISO	18-set-20	01-nov-20
24	VARESE		01-nov-20
25	VERCELLI		01-nov-20
26	VIBO VALENTIA		01-nov-20

NB: in base alla legge vigente le elezioni degli organi di governo delle Province devono essere indette e svolte entro 90 giorni dalla scadenza del mandato. Per la sola Provincia di Crotone, a seguito delle modifiche introdotte al comma 79 della legge 56/14 dal DL 162/19, il termine è di 45 giorni dalla proclamazione degli eletti sindaci e consiglieri comunali.

COMUNI AL VOTO NEL 2020 NELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO *

<i>Regione</i>	<i>n. Comuni al voto</i>	<i>Comuni capoluogo di provincia al voto</i>
Abruzzo	60	Chieti
Basilicata	22	Matera
Calabria	70	Crotone,
Campania	81	/
Emilia-Romagna	12	/
Lazio	30	/
Liguria	18	/
Lombardia	84	Lecco, Mantova
Marche	17	Fermo, Macerata
Molise	18	/
Piemonte	72	/
Puglia	39	Andria, Trani
Toscana	8	Arezzo
Umbria	6	/
Veneto	38	/
<i>Totali</i>	575	10

* al voto tra il 4/10/2020 e il 13/12/2020